

# Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2023, n. 28907

---

Rilevato che

1. con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d'appello di Messina confermava la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria della nullità del termine apposto al primo dei contratti di lavoro "stagionali" intercorsi (nel periodo dal 2002 e fino al 2010) tra G.R. e il C.A.S. e quella, ulteriore, di conversione in rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010;

2. ad avviso della Corte territoriale, la causale posta a fondamento dell'apposizione del termine ai vari contratti ("sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedagogio") era da considerarsi sufficientemente specifica, benché non vi fosse in essa alcun richiamo ad accordi collettivi, in considerazione della circostanza che la R. aveva avuto piena conoscenza delle sottostanti ragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale, di volta in volta coincidente con il periodo estivo (o di poco precedente o successivo) nonché con il periodo natalizio, per essersi la lavoratrice in menzione iscritta, formulando esplicita richiesta in tal senso, nella apposita graduatoria formata dal Consorzio d'intesa con le 00.SS. che recepiva l'accordo nazionale del 20 luglio 2002;

in particolare, il giudice d'appello rimarcava che trattavasi di graduatoria dalla quale la società aveva attinto per procedere alle assunzioni a termine, e precisava altresì che il primo contratto oggetto di impugnazione risale al novembre 2002 ed era, quindi, successivo all'accordo con le 00.SS. in menzione;

3. per la cassazione della già menzionata decisione propone ricorso la R. affidato a unico motivo cui resiste il C.A.S. con controricorso.

Considerato che

1. con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine nonostante nella medesima non fosse contenuto alcun riferimento agli accordi collettivi intercorsi tra il Consorzio e le 00.SS.;

2. il motivo è fondato;

2.1 a riguardo, può farsi richiamo all'ordinanza di questa Corte (Cass. n. 13418 del 29 maggio 2018, cui adde Cass. n. 31700 del 4 dicembre 2019) riguardante fattispecie sostanzialmente analoga;

infatti, più volte è stato affermato il principio (vedi, per tutte Cass. 1° febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23702; Cass. 27 febbraio 2017, n.4895 più di recente) secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative;

2.2 senonché, la Corte territoriale, pur riportandosi a tale orientamento giurisprudenziale, poi non ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie, in quanto, nonostante il rilievo che nella clausola appositiva del termine non fosse contenuto alcun richiamo, neppure per relationem, ad accordi collettivi, non l'ha ritenuta generica per le ragioni sopra riportate (i.e., in considerazione della circostanza che la R. aveva comunque avuto aliunde piena contezza delle sottostanti ragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale);

2.3 a riguardo, giova evidenziare (dando continuità all'indirizzo di legittimità su richiamato) che la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto – sia per indicazione diretta che per relationem – e tale requisito formale non può essere (invero) surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può aver avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine, come erroneamente ritenuto nell'impugnata sentenza;

3. pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, si atterrà all'enunciato principio di diritto nell'ulteriore esame del merito, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.